

**COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE
PROVINCIA DI BIELLA**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE**

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
N.55 in data 25 novembre 2010**

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 1

1 - In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo VII del R.D. 09.07.1939 n° 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, i familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

2) - All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, il tutto in osservanza dell' art. 140 dell'Ordinamento dello stato Civile.

Articolo 2

1 - A norma dell' art., 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265 i medici devono per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2 - La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

3 - Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all' art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.

4 - L'obbligo della denuncia della causa di morte è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

5 - Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall' art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n° 185.

6 - Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne darà immediata informazione all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

7 - Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte é fatta dal medico necroscopo.

8 - Il Comune entro trenta giorni invierà copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio.

Articolo 3

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne farà la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco o un Organo di Polizia il quale ne darà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Azienda Sanitaria Regionale competente per territorio. Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incaricherà dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunicherà i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità Giudiziaria, perché questa rilasci nulla osta per la sepoltura.

Articolo 4

1 - Le funzioni di Medico necroscopo di cui all' art. 141 del R.D. n° 1238/1939 dello Stato Civile, sono esercitate da Un Medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente

2 - Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

3 - La visita del Medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 10 11 12 e, comunque, non dopo le ore 30.

Articolo 5

1 - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell' art. 74 del R.D. n° 1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2 - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3 - A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4 - Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 6

1 - L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell' art. 141 del R.D. n° 1238/1939, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2 - La medesima autorizzazione é necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all' art. 3

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Articolo 7

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti a riscontro diagnostico secondo le legge 15.02.1961 , n° 83. Il competente Servizio dell' A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del Medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 8

1 - I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la

sorveglianza fisica del personale operatore, secondo quanto previsto, per la fattispecie dal Decreto Legislativo 17.3.1995 n.23°

Articolo 9

1 - I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di cura comunicati al Sindaco per l' eventuale rettifica della scheda di morte di cui all' art. 2.

2. - Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all' art. 2, ultimo comma.

3 - Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell' art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie n° 1265/1934 e successive modifiche

4 - Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 10

1 - Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all' art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2 dicembre 1975, e successive modifiche ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico) non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.

Articolo 11

1 - Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 12

1 - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti i segni di iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Servizio dell' A.S.L., il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione.

Articolo 13

1 - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il

competente Servizio dell' A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 14

1 - In apposito locale del cimitero, che corrisponde alla camera mortuaria, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme per il periodo prescritto:

a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;

b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;

c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

2 - Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso in relazione agli elementi risultanti nel certificato di cui all' art. 100 del D.P.R. n° 185/1964.

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Articolo 15

1 - Trascorso il periodo di osservazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Articolo 16

1 - Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 17

1 - Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Articolo 18

1 - I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2 - Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.

Articolo 19

1 - Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo sarà

collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2 - Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare 24/Min.San. in data 24 giugno 1993 e comunque non prima della avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall' art. 3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

3 - Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell' A.S.L. che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 20

1 - Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l' estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta sepoltura, il competente Servizio dell' A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il competente Servizio dell' A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all' art. 69 del presente regolamento.

Articolo 21

1 - Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 22

1 - Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria è proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il competente Servizio dell' A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 23

1 - Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 24

1 - E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo momento della tumulazione.

2 - Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria anche per il tramite di un organo di Polizia e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle

quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del Codice Penale.

TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 25

1 - Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2 - L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

3 - Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n° 285/1990.

4 - Il trasporto delle salme dei non abbienti è a carico del Comune e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5 - L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, sono disciplinati dal Sindaco.

Articolo 26

1 - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l' ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni che seguono:

a) Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui debba avvenire il seppellimento.

b) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 27

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti su proposta del competente servizio dell' A.S.L., nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasporto di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco succitato.

Articolo 28

1 - Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente Servizio dell' A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 29

1 - I cortei funebri negli orari disciplinati dal Sindaco devono unicamente percorrere il tragitto dalla Chiesa al Cimitero Comunale; sono consentiti cortei funebri dall'abitazione del defunto al Cimitero

solo in caso non vengano eseguite funzioni religiose, dietro autorizzazione rilasciate dalla Polizia Municipale.

Articolo 30

1 - I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da veicoli od altro.

Articolo 31

1 - Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 26 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 32

1 - Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall' art 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2 - Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della Circolare 24/Min in data 24 giugno 1993.

3 - Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Articolo 33

1 - Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

1 - Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non é stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 34

1 - Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n° 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all' art. 27 del D.P.R. n° 285/1990.

2 - Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938, n° 1055.

3 - Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso gli Stati non aderenti alla citata Convenzioni di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. N.285/1990.

Articolo 35

1 - Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all' art. 84 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Articolo 36

1 - Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 37

1 - Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall' art. 35 D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 38

1 - Il trasporto di ossa umane di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

2 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolte in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660 fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

3 - Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

INUMAZIONI

Articolo 39

1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2 - Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 40

1 - Ogni fossa sarà contrassegnata, a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero,

subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2 - Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

3 - Il cippo deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Articolo 41

1 - Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 42

1 - Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse dei cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

2 - I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque lontano dalla fossa di inumazione.

Articolo 43

1 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile

2 - Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3 - Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

4 - Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5 - Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo

6 - Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

7 - Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8 - E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9 - Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

10 - Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 44

1 - Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 45

1 - Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.

2 - Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 41. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Articolo 46

1 - Sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non si ingombrino le tombe vicine. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 47

1 - Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella, senza pagamento di tassa.

2 - Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro domanda è facoltà dell' organo competente di autorizzare le iscrizioni integrative.

TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 48

1 - Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

a) aree per tombe di famiglia o monumentali;

b) tombe o forni o loculi individuali;

c) nicchie ossario e cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali e ceneri;

d) posti particolari temporanei nel terreno (sepolcreti individuali) ai quali si applicano le disposizioni dagli articoli da 40 a 44 del presente regolamento. La durata della concessione dei posti di cui alla lettera "d" è di anni 10 decorrenti dal momento dell'inumazione. Al termine della scadenza la concessione può essere rinnovata per uguale periodo.

2 - Per le nuove costruzioni verranno osservate le misure di ingombro minimo interno previste dalla Circolare Min.-San. N.24/93, al punto 13.2.

Articolo 49

1 - Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 48 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 285/1990.

2 - Le ossa umane e gli altri resti mortali di cui alla lettera c) del precedente articolo devono essere raccolti in cassette di zinco corrispondenti ai requisiti di cui all' art. 36 del D.P.R. 285/90.

Articolo 50

1 - Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 51

1 - Le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni sono sempre eseguite dal Comune anche nel caso delle sepolture private.

2 - Tali prestazioni escludono le iscrizioni delle lapidi, salve diverse determinazioni. Sono escluse, altresì, le forniture di lapidi e di cippi, di colonnine ed ornamenti di qualsiasi natura.

3 - Per le inumazioni in campo comune il cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento sono poste in opera dal Comune.

Articolo 52

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico privati concessionari.

Articolo 53

1 - Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia, da sola o con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2 - Nel primo caso la concessione s' intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3 - Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4 - Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- Gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- Il coniuge

5 - Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6 - Il diritto d' uso delle sepolture private di cui alla lettera c) é riservato alle persone regolarmente iscritte all' Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 54

1 - La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal II comma dell' art. 93 D.P.R. 10.09.1990, n° 285 è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino momento del decesso.

2 - La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata Sindaco.

Articolo 55

1 - I loculi possono contenere un solo feretro.

2 - Le nicchie ossario di cui al punto c) dell' art. 48 del presente Regolamento comunale sono deputate a raccogliere i resti mortali racchiusi nelle cassette di zinco di cui all' art. 36 comma del D.P.R. 285/90 e le ceneri delle salme cremate racchiuse nelle apposite urne cinerarie di all'art. 80, comma 2 del D.P.R. 285/90.

3 - Il diritto di sepoltura é circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro.

4 - Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso, anche qualora il contratto venga stipulato in data successiva od anteriore.

5 - Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo e procederà all'estumulazione della salma secondo le modalità specificate all'art. 68 del presente regolamento.

6 - I resti mortali potranno essere collocati anche nelle nicchie ossario di cui al punto C) dell' art. 48 del presente regolamento comunale, la cui concessione ha la durata di anni 30 decorrenti dalla data di tumulazione dei resti. Si osservano le medesime procedure previste nel precedente comma.

7 - I loculi non potranno essere concessi a chi abbia un'età inferiore ad anni 45, alla data della richiesta, salvi i casi di decesso. Si ammette la concessione di loculi anche per chi abbia un'età inferiore ad anni 45, quando:

- La richiesta provenga dal coniuge superstite;
- La richiesta provenga da ascendenti in linea retta.

Articolo 56

1 - Sono ammesse le retrocessioni di loculi colombari a concessione perpetua o di durata superiore ad anni 30. In quest'ultimo caso solo quando il loculo sia già occupato da almeno 30 anni.

2 - Per tali retrocessioni, nel caso di salme rinvenute in stato di completa mineralizzazione, il Comune:

a) mette a disposizione gratuita una celletta ossario per accogliere i resti mortali delle salme estumulate;

b) si assume l'onere dell' iscrizione sulla lapide della celletta ossario per : " Data di nascita, data di morte, Cognome e nome del defunto, segni di interpunzione e simboli di nascita e morte, compresa la lucidatura della lapide ";

c) fornisce la cassetta per le ossa;

d) fornisce le prestazioni gratuite di estumulazione e ritumulazione con personale proprio, compresa la chiusura ossario e materiale occorrente.

3 - Gli oneri di cui al precedente comma sono assunti a carico del Comune solo quando sia il Comune a richiedere la retrocessione;

4 - Per eventuali iscrizioni aggiuntive a quelle di cui al punto b) del comma 2) il Comune non si assumerà alcun onere. Altrettanto dicasi per eventuali prestazioni di Imprese di Pompe Funebri richiesta da privati.

Articolo 57

1 - Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 10 cm.

Articolo 58

1 - Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia monumentali previa richiesta degli interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

2 - Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità dell' A.S.L. e della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3 - Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell' A.S.L.

4 - La costruzione delle edicole funerarie o cappelle dovrà essere eseguita entro il termine di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione dell'area; trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la costruzione, l'area ritornerà in possesso del Comune.

5 - La superficie minima delle aree viene fissata in misura che consenta la costruzione delle tombe con adeguato spazio antistante i loculi al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle salme in sicurezza.

Articolo 59

1 - Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o nel sottosuolo libertà di cessione e di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al valore delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, sulla scorta di apposita perizia di stima.

Articolo 60

1 - Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Articolo 61

1 - Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno durata di 99 anni salvo rinnovo. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare provvedimento del Sindaco e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

2 - Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3 - Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che si sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Articolo 62

1 - Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente ai 99 anni rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere

revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2 - Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 63

1 - La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Articolo 64

1 - Il comune rimborserà al concessionario o loro aventi causa, nel caso di restituzione del loculo di cui al precedente art. 55, non utilizzati:

- il 50% del valore originario se la retrocessione avviene entro il primo anno;

- il 40% del valore originario se la retrocessione avviene tra 1 e 5 anni

- il 30% del valore originario se la retrocessione avviene tra i 10 ed i 20 anni;

- il 20% del valore originario se la retrocessione avviene tra i 10 ed i 20 anni.

Oltre i 20 anni non compete alcun rimborso

2 - Il momento della retrocessione, come anche l' accettazione della stessa, sono lasciati alla facoltà discrezionale dell' amministrazione.

3 - La retrocessione non è ammessa per le aree per tombe di famiglia e per gli ossari.

4 - Per contro nessun rimborso sarà riconosciuto per loculi che, già occupati, si rendessero liberi per qualunque motivo prima della scadenza della concessione che pertanto si intenderà decaduta ed il Comune rientrerà nel pieno e libero possesso degli stessi.

5 - Per i casi di traslazione dei resti mortali o in tombe di famiglia o per trasferimento in altro loculo o in sepolture in altro Comune si applicheranno le disposizioni del precedente comma 1).

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 65

1 - Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento. Le seconde allorché i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall' art. 84 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 66

1 - Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'articolo 82 del D.P.R. n° 285/1990, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Articolo 67

1 - Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune sempre che, coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2 - In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 38.

3 - Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

4 - Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti, secondo quanto previsto agli artt. N. 12 e 13 del Decreto Ministeriale 26/6/2000, N. 219. I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 - comma 2) - lettera "e" del Decreto Legislativo 5/2/1997, N. 22.

Articolo 68

1 - Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all' art 21 del presente Regolamento comunale.

2 - Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

3 - Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette zinco di cui all' art. 36 del D.P.R. 285/1990, potranno essere tumulate nelle nicchie di cui al punto c) dell' art. 48 del presente Regolamento comunale.

4 - Conformemente a quanto stabilito dall' art. 86, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n°285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Articolo 69

1 - Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all' art. 86 del D.P.R. n° 285/1990, integrate con quanto disposto dal comma I° dell' art. 68 del presente regolamento.

Articolo 70

1 - Le esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono

essere eseguite alla presenza del competente Servizio dell' A.S.L e del necroforo. In caso di esumazioni straordinarie o estumulazioni in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Articolo 71

1 - Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati e quindi, eventualmente, disinfettati.

Articolo 72

1 - Nei casi di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati il personale incaricato è autorizzato ad effettuare tutte le relative operazioni.

CREMAZIONE, IMBALSAMAZIONE, AUTOPSIE

Articolo 73

1 - La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall' associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

b) in mancanza di disposizioni testamentarie, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell' art. 20 della legge 04.01.1968, n° 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile

c) certificato in carta libera del medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal competente Servizio dell' A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2) - In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 74

1 - Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Articolo 75

1 - Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Articolo 76

1 - Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto o in appositi spazi, denominati nicchie cinerarie dati in concessione ad enti morali o privati. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie del colombario verranno definite dal Piano regolatore Cimiteriale di cui al Capo X del D.P.R. 285/90;

2 - In deroga a quanto dispone il precedente 1° comma del presente articolo, è consentita la collocazione di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.

Articolo 77

1 - Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 26 e 34, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 78

1 - Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale

2 I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell' A.S.L. della scheda di morte di cui all' art. 2, ultimo comma.

3 - Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al competente Servizio dell' A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell' art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934.

Articolo 79

1 - I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere debbono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell' A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per far eseguire su di un cadavere l' imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato

2 - Il trattamento antiputrefattivo di cui all' art. 32 del presente Regolamento Comunale eseguito dal competente servizio dell' A.S.L. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il

periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti D.P.R. n° 285/1990.

Articolo 80

1 - L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 185/1964.

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Articolo 81

1 - Nel Cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel Cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all' art. 5) del presente Regolamento comunale;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri delle persone iscritte dalla nascita nel Comune e loro coniugi e figli qualunque sia il luogo di morte e il Comune di residenza.

Articolo 82

1 - Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) posti particolari temporanei nel terreno;
- d) una cappella;
- e) una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione, compreso tavolo per autopsie e apparecchio refrigeratore;
- f) un ossario comune;
- g) un colombario per raccogliere le urne cinerarie;
- h) servizi destinati al pubblico ed agli operatori comunali;
- i) due locali di ricovero e custodia attrezzi e materiali;
- l) - un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 83

1 - Il servizio di custodia del cimitero é assicurato dal seguente personale:

- un addetto responsabile del servizio (seppellitore) che esplica anche attività di custode;
- un sostituto per i casi di assenza od impedimento.

2. Il servizio cimiteriale potrà essere gestito mediante affidamento in concessione a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e previa approvazione di idonea convenzione/capitolato da parte dell' organo competente.

Articolo 84

1 - In quanto responsabile del servizio il custode:

- a) verifica che ogni salma abbia titolo per essere sepolta nel Cimitero secondo quanto indicato nel presente regolamento;
- b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all' art. 6 del D.P.R. n° 285/1990;
- c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall' art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- d) è tenuto a denunciare chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall' art. 410 del Codice Penale;
- e) consegna un esemplare del registro di cui sopra ad ogni fine anno all'archivio comunale e conserva l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 85

1 - Inoltre il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di cadavere, come previsto dall' art. 23 del D.P.R. n° 285/1990 e la conserva con ogni altro documento di entrata salma di cui ha preventivamente valutato la correttezza;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- d) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, del cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Articolo 86

1 - Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari di cui al capo XXI, del D.P.R. n° 285/1990 e preesistenti alla data di entrata in vigore del T U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. ne 1265/1934, sono soggetti, come il cimitero comunale, alla vigilanza dell'autorità comunale.

NORME DI SERVIZIO

Articolo 87

1 - Speciale incarico del personale addetto al cimitero è quello delle tumulazioni, inumazioni estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, ai

sensi del disposto del Regolamento sullo Stato Giuridico ed Economico del personale

2 - Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 292 e successive modiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Articolo 88

1 - Il citato personale dipenderà amministrativamente:

a) dall'Ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.

b) dall'Ufficio di Stato Civile per la tenuta dei registri.

Articolo 89

1 - Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal seppellitore alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri qualora siasi ottenuta autorizzazione del Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell' accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'inosservanza delle condizioni che verranno disposte.

Articolo 90

1 - Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito diritto di tumulazione e inumazione in sepolture particolari.

2 - Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3 - Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarsi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

Articolo 91

1 - E' stretto dovere del necroforo di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2 - Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni come accenna l' art. 68.

3 - Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami saranno smaltiti ai sensi della normativa vigente e di quanto specificato dalle disposizioni della Regione Piemonte in materia, conformemente a quanto previsto per la fattispecie, all'art. 67 - comma 4 - del presente regolamento.

Articolo 92

1 - Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti i sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 93

1 - Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 94

1 - I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' permessa l'introduzione di cani nel cimitero, purchè tenuti al guinzaglio ed adeguatamente dotati di museruola. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse.

Articolo 95

1 - Il Viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario comune.

Articolo 96

1 - Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 97

1 - E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso dello stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Articolo 98

1 - Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. Le tombe di famiglia ed i loculi in concessione perpetua dovranno essere tenute con decoro. Qualora a parere del Comune si

rendano necessari interventi di manutenzione, i concessionari o loro eredi sono tenuti a eseguire i lavori. Nel caso di inadempienza la concessione decadrà ed il Comune rientrerà in possesso della disponibilità.

Articolo 99

1 - Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Articolo 100

1 - E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interi del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Articolo 101

1 - Salvo che per i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità od al personale addetto ad assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 102

1 - Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o da altro personale di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADENZA

Articolo 103

1 - La decadenza della concessione puo' essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all' art. 58 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3 - In casi di irreperibilita' la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4 - La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

SANZIONI

Articolo 104

1 - La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con ordinanza del Sindaco, salva l' applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265/1934, come modificati per effetto dell' art. 3 della legge 12.07.1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.Legs.vo 30.12.1999, N. 507.

TARIFFE CIMITERIALI

Articolo 105

1 - Le concessioni cimiteriali, eccetto quelle a carattere gratuito individuate nel presente regolamento o in specifiche disposizioni di Legge, sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dall' organo competente. Sono parimenti soggetti al pagamento di specifiche tariffe i servizi cimiteriali, espletati direttamente dal Comune o attraverso una ditta privata, che la normativa vigente non classifichi tra i servizi gratuiti. L'Amministrazione Comunale, con idonea delibera, indica i servizi a pagamento e determina le relative tariffe.

2 - Ai fini della individuazione di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa sarà utilizzata dichiarazione ISEE, o, nel caso di disinteresse della famiglia, da apposita dichiarazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 106

1 - Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/1990 e nel T.U. delle leggi sanitarie n° 1265/1934.

2 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.

3 - Ai sensi dell' art. 51, 3° comma, della Legge 8 Giugno 1990, n.142 spetta al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria l' emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione di Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell' osservanza del Regolamento stesso.

4 - Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal Regolamento spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo che si trattai di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 della Legge 8.6.1990, n. 142 che lo Statuto comunale riserva ad altro organo.

Articolo 107

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività.

ALLEGATO A

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

- 1 - Per il collocamento dei cippi di altezza non superiore al m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno: €
- 2 - Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo: €
- 3 - Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondata da colonnine: €

ALLEGATO B

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

1. Esumazione straordinaria, traslazione in nicchia ossario, compresa la chiusura ossario:	€ _____
2. Tumulazione di salma, sia in loculo ossario che in tomba di famiglia od in posti particolari di cui all'art. 48:	
- Per tomba di famiglia	€ _____
- Altri	€ _____
3. Estumulazione salma, a scadenza concessione loculi o altre forme di sepoltura privata, con traslazione resti in nicchia ossario:	€ _____
4. Esumazione salma da sepolture private con resti in nicchie ossario od in ossario comune:	€ _____
5. Esumazione salme da campo comune e restituzione resti in nicchie ossario:	€ _____
6. Spostamento di salma da tomba di famiglia ad altra, comprese chiusure:	€ _____
7. Riduzione di salma da tomba di famiglia ad ossario di famiglia, comprese chiusure:	€ _____
8. Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria:	€ _____
9. Iniezioni conservative:	€ _____
10. Inumazioni ed esumazioni ordinarie in campo comune:	€ _____

L'importo delle tasse e dei diritti di cui alle rispettive tabelle "A" e "B" verrà determinato dalla Giunta Comunale.